

il Segretario Generale

48PTi collegata 26PT suppletiva

- Visto** il D.P.R. 23/6/00 istitutivo dell'Autorità Portuale nel Porto di Salerno;
- Visto** il D.D.M.M. del 24/8/00 e del 11/03/03, con i quali sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Salerno;
- Visto** il d.lgs. n. 169/2016 come modificato dal d.lgs. n. 232/2017;
- Vista** la concessione n. 22/17 scadente il 31/03/2021 intestata alla Coop. Acquamarina per il mantenimento di una struttura adibita a punto vendita del pescato presso il Porto Masuccio Salernitano;
- Vista** l'istanza prot. n. 012956 del 21.07.2017 prodotta dal sig. Fiorillo Salvatore, in qualità di legale rappresentante p.t. della Soc. Cooperativa Acquamarina a.r.l., nato a Salerno il 17.01.1958, ed ivi residente, C.F./P.I. 02982230654, intesa all'ampliamento dell'area concessa per il tramite dell'installazione di una pedana in legno;
- Visto** il parere favorevole di carattere tecnico espresso in data 17.01.2018;
- Viste** le risultanze del rapporto ispettivo prot.n. 0967 del 8.02.18;
- Vista** l'integrazione documentale prot.n. 17700 del 28.11.2018;
- Visto** il rapporto ispettivo effettuato in data 11.02.19;
- Vista** l'Ordinanza n. _____;
- Sentito** il parere favorevole espresso in seno alla seduta del Comitato di Gestione del _____;
- Vista** l'autorizzazione doganale prot. n. _____ del _____;
- Visto** il Provvedimento Unico Conclusivo SUAP n. ____ del _____;
- Considerato** che la prefata istanza è stata pubblicata all'Albo pretorio ed al sito internet dell'Autorità e del Comune di Salerno e che, entro i termini fissati, non sono state prodotte istanze in concorrenza e/o in opposizione;
- Vista** la vigente normativa in materia di concessioni demaniali marittime ed in particolare l'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione e l'art 36 del Codice della Navigazione;
- Visti** gli atti d'Ufficio;
- Vista** la Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

C O N C E D E

Alla **Soc. Cooperativa Acquamarina a.r.l.**, C.F./P.I. 02982230654, di occupare una zona demaniale marittima della superficie di **metri quadrati 39,00 mq circa**, situata nell'ambito della Circostrizione Territoriale dell'Adsp – MTC UTP di Salerno, e precisamente presso il Porto Masuccio Salernitano, allo scopo di **“installare una pedana in legno in asservimento alla struttura adibita a punto vendita e degustazione del pescato”**, previa corresponsione del canone provvisorio salvo conguaglio di **€. 3.378,55 (euro tremilatrecentosettantotto/55)**, di cui **€. 1.088,29 (euro milleottantotto/29) per il periodo sino al 31.12.2019.**

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, seguirà durata temporale, **sino al 31.03.2021**, e vicende dell'atto concessorio principale n. 22/17, con l'obbligo di corrispondere all'Autorità eventuali conguagli.

R I L A S C I A

il presente atto subordinatamente alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Autorità Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare il presente atto su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati i canoni e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

1) L'Autorità Portuale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

2) Parimenti l'Autorità Portuale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse in corso.

3) Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di Porto e del Comune di Salerno.

4) Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d'Ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi

delle eventuali spese nei modi prescritti dall'art. 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre, il rimborso nei modi prescritti dal citato art. 84 del Codice della Navigazione. Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Autorità Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti, e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

5) Non potrà eccedere i limiti assegnatigli né variarli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù delle aree attigue a quelle concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile OO. MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

6) Il presente atto è rilasciato ai soli fini dell'occupazione demaniale marittima, e pertanto, non esime il titolare dal munirsi di ogni altra autorizzazione o concessione prescritta dalle norme in vigore. La esecuzione delle opere progettate è condizionata al rilascio della concessione di edificare o autorizzazione da parte del Sindaco, nonché all'osservanza di ogni onere ed obbligo ad essa connesso e consequenziale (pagamento dei vari contributi conformità delle opere ai modelli approvati ecc.).

7) Il concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese, sino allo scadere della concessione e nelle more dell'eventuale rinnovo della stessa, all'onere della perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, tale da assicurare in qualsiasi momento il regolare esercizio delle stesse. Qualora si rendessero necessari lavori di manutenzione straordinaria questi ultimi potranno essere eseguiti dopo la preventiva autorizzazione dell'Autorità concedente.

8) Almeno una volta all'anno o comunque prima dell'esercizio dell'attività il concessionario deve effettuare la verifica delle varie strutture di sostegno del compendio per accertarne la funzionalità statica, allo scopo di salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Resta a carico del concessionario medesimo ogni responsabilità civile e penale connessa all'esercizio dell'impianto.

9) L'Autorità Portuale concedente non assume alcuna responsabilità né alcun onere in caso di distruzione totale o parziale delle costruzioni sul demanio marittimo per effetto di mareggiate, anche eccezionali, o per effetto di erosioni o altre cause degradanti.

10) Il concessionario si impegna a pagare le rimanenti rate annuali del canone entro la data del 31 dicembre di ciascun anno che precede quello per il quale va assolto il pagamento,

previo il ritiro per tempo presso l'Autorità Portuale del relativo ordinativo di pagamento, nonché ogni conguaglio anche se l'atto scaduto e non più rinnovato.

11) Ai sensi dell'art.17 del Regolamento al C. N. il concessionario ha provveduto a prestare idonea garanzia **per un importo pari ad €. 4.359,18**, al fine di garantire un massimale almeno pari al doppio del canone, da aggiornare in misura pari al doppio del canone nei successivi anni di validità, che gli sarà restituita/svincolata al termine della concessione sempre che egli abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla stessa. Qualora l'Autorità Portuale dovesse, per qualsiasi motivo, prelevare somme da detta cauzione, il concessionario presta fin d'ora il suo incondizionato consenso affinché tale prelievo possa essere effettuato senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria. Il concessionario assume, inoltre, formale e tassativo impegno ad integrare la cauzione nell'originario importo entro quindici giorni dalla notifica della relativa ingiunzione.

12) In caso di revoca della fideiussione (ovvero della polizza assicurativa) o qualora essa non venga rinnovata alla scadenza, il concessionario deve provvedere tempestivamente e contestualmente al rinnovo della stessa **a pena di decadenza della concessione.**

13) L'imposta dovuta per la registrazione del presente atto è pari a **€. 200,00**;

14) Ai fini di quanto indicato al primo comma delle condizioni generali, sopra riportate, il concessionario che intenda rinnovare la presente licenza di concessione, è invitato a far pervenire la relativa istanza almeno tre mesi prima della scadenza allo scopo di consentire a questa Autorità Portuale di procedere in tempo utile al rilascio del nuovo titolo concessorio.

15) La decorrenza del presente atto non produce effetti riguardo i fatti verificatisi in epoca anteriore al suo rilascio e non pregiudica, in ogni caso le posizioni giuridiche soggettive dei terzi.

16) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 c.n., il mancato pagamento anche di una sola rata annuale del canone potrà determinare la decadenza del concessionario.

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare espressamente la sottoannotata clausola che ha integralmente letta ed accettato: "il concessionario rimane comunque obbligato e si impegna a corrispondere per il titolo concessorio le differenze di canone dovuti, determinati o determinabili ai sensi della normativa vigente e futura, e ciò anche in caso di cessazione del rapporto di cui al presente atto di concessione, che si obbliga a corrispondere a semplice richiesta dall'Autorità Portuale e con gli interessi legali dalla data dello stesso".

Parimenti rimane obbligato e si impegna a corrispondere le differenze di canoni dovuti per licenza di concessione per le quali sia cessato il rapporto, che si obbliga a corrispondere a semplice richiesta dall'Autorità Portuale con gli interessi legali dalla data del presente atto.

Il presente atto è inoltre subordinato, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- Le opere non amovibili che sussistano sulla zona demaniale oggetto della presente concessione, restano acquisite allo Stato senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà

dell'Autorità concedente di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.

**PER SPECIFICA ACCETTAZIONE
IL CONCESSIONARIO**

Il presente atto è comunque subordinato alle seguenti prescrizioni procedurali e tecniche a cui il richiedente dovrà ottemperare:

- assumere ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone, cose e al Demanio Marittimo, derivanti dalla realizzazione in oggetto;
- prendere tutti gli opportuni provvedimenti idonei alla tutela della pubblica e privata incolumità nel rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti;
- comunicare a questa Autorità Portuale, l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Direttore dei Lavori e dell'impresa esecutrice;
- trasmettere al termine dei lavori una dichiarazione che attesti che le installazioni di che trattasi siano state realizzate a perfetta regola d'arte ed in conformità alla documentazione presentata alle prescrizioni di cui ai punti precedenti.
-

**PER SPECIFICA ACCETTAZIONE
IL CONCESSIONARIO**

L'Autorità Portuale si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione, ai sensi dell'art. 42 del Codice della navigazione, in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere pubblico connesse ai lavori di riconversione delle banchine portuali e/o ai lavori di realizzazione di opere pubbliche e/o all'attuazione di piani di riassetto di aree demaniali.

**PER SPECIFICA ACCETTAZIONE
IL CONCESSIONARIO**

L'Autorità Portuale non assume impegno al rinnovo della presente concessione; alla sua naturale scadenza troverà applicazione l'art. 25 r.c.n.

**PER SPECIFICA ACCETTAZIONE
IL CONCESSIONARIO**

Salerno, li.....

**Il Segretario Generale
Ing. Francesco MESSINEO**

Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo

Dott.ssa Luana DELLA CORTE

Ufficio Amministrazione Beni Demanio Marittimo

Il Dirigente
Dr. Giovanni ANNUNZIATA